



Associazione degli Industriali Italiani in Macedonia del Nord

”CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD“

STATUTO

Ai sensi della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, l'Assemblea della Associazione degli Industriali Italiani in Macedonia del Nord Confindustria MACEDONIA DEL NORD, nella seduta tenutasi il 28 giugno 2023 ha approvato ed ha deliberato il seguente:

STATUTO

NORME GENERALI

Con il presente Statuto dell'Associazione degli Industriali Italiani in Macedonia del Nord CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD (di seguito "Associazione" o Confindustria MACEDONIA del NORD) si regolano:

il nome e la sede, gli scopi e gli obiettivi, le forme e le modalità di svolgimento delle attività, designazione ed elezione degli organi, diritto di titolarità patrimoniale, trasparenza, organizzazione interna, ammissione ed esclusione, rappresentanza e promozione, cessazione dell'Associazione e altro, in conformità alle Leggi vigenti in materia.

L'Associazione degli Industriali Italiani in Macedonia del Nord CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD svolge la propria attività in interesse privato, ad esclusivo beneficio degli associati.

L'Associazione degli Industriali Italiani in Macedonia del Nord CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD agisce e opera nelle proprie attività in qualità di socio aggregato della Confederazione Generale dell'Industria Italiana (di seguito "Confindustria").

Aderisce quale Rappresentanza internazionale di Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Confindustria MACEDONIA DEL NORD riconosce nell'Ambasciatore d'Italia in MACEDONIA DEL NORD il proprio referente istituzionale e, nel rispetto della propria indipendenza e autonomia, persegue i propri obiettivi in collaborazione e sintonia con l'azione dell'Ambasciata.

È autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

L'Associazione degli Industriali Italiani in Macedonia del Nord CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD ha i propri scopi, obiettivi ed attività e svolge gli stessi in conformità con il presente Statuto e Leggi vigenti in materia.

Il nome dell'Associazione è:

Associazione degli Industriali Italiani in Macedonia del Nord CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD.

Il nome abbreviato dell'Associazione è: CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD.

L'Associazione CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD agisce sul tutto il territorio della Repubblica di Macedonia del Nord.

L'Associazione CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD ha il proprio timbro e il timbro di protocollo.

Il timbro ha la forma rotonda e contiene il seguente testo:
CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD.

Il timbro di protocollo ha la forma quadrata e contiene il seguente testo:
CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD, il numero, la data ed il luogo.

L'Associazione adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo di Confindustria, con le modalità stabilite nei suoi Regolamenti.

L'Associazione CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD è una persona giuridica, costituita in conformità alla Legge sulle Associazioni e Fondazioni ed è iscritta nel Registro delle persone giuridiche nella Repubblica di Bulgaria.

La sede legale dell'Associazione è a Sofia, in Boulevard Vitosha 61, 1000 Bulgaria.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, SCOPI ED OBIETTIVI E MODALITÀ DI LORO SVOLGIMENTO

Articolo 1

L'Associazione CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD è costituita ad esclusivo beneficio degli associati e si impegna a:

1. rappresentare in Macedonia del Nord gli interessi delle imprese associate;
2. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- 3 dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno;
4. attivare servizi innovativi, anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
5. promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
6. valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;

L'Associazione CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD ha i seguenti obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei Soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

Sono attività istituzionali di CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali macedoni e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti;
- esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
- provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
- accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
- assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
- promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria MACEDONIA DEL NORD non ha fini di lucro.

Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

SOCI

Articolo 2

I soci si distinguono in:

Soci fondatori,

Soci effettivi,

Soci aggregati

I Soci fondatori sono tutti e solo i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono aderire a Confindustria MACEDONIA DEL NORD i Soci Effettivi intesi come le imprese italiane con interessi economici in MACEDONIA DEL NORD; imprese macedoni aventi una partecipazione di persone fisiche o giuridiche italiane; imprese macedoni con una comprovata esperienza di proficua e fattiva collaborazione con imprese italiane o macedoni a partecipazione italiana; imprese macedoni che rappresentino in MACEDONIA DEL NORD aziende italiane strutturate e riconoscibili che:

a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento del Paese di appartenenza;

b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dai codici civili dei rispettivi Paesi di appartenenza per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria MACEDONIA DEL NORD, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria;

d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Possono, altresì, aderire in qualità di Soci, organizzazioni, aziende, istituzioni o associazioni di Paesi terzi purché presentino caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con l'azione dell'Associazione e dei suoi membri.

Il numero dei Soci Aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei Soci Effettivi non possono essere associate come Soci aggregati. Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria MACEDONIA DEL NORD.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 3

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall' Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di Soci di cui al precedente art. 2, la domanda viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione di nuovi soci.

A seguito dell'ammissione deliberata dal Consiglio di Presidenza, il socio ammesso è tenuto al versamento della quota di iscrizione.

Per i soci che si iscrivono ad anno in corso, la delibera di Presidenza, che ammetterà il nuovo socio, dovrà quantificare la quota dell'anno in corso proporzionalmente alla quota annuale.

Le delibere del Consiglio di Presidenza per l'ammissione di nuovi soci devono essere ratificate nella prima Assemblea utile.

Sono disciplinate dalle Norme di Attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di 12 mesi a partire dalla delibera del Consiglio di Presidenza e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata A.R. o e-mail con avvenuta ricezione, con preavviso di 3 mesi.

DIRITTI E DOVERI

Articolo 4

I Soci Effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria MACEDONIA DEL NORD e al Sistema.

Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I Soci Aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale; partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria MACEDONIA DEL NORD comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria MACEDONIA DEL NORD ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione.

Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;

- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I Soci Fondatori e i Soci Effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi.

Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

SANZIONI E CESSAZIONI

Articolo 5

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei Soci.

Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nelle Norme di Attuazione del presente Statuto.

L'espulsione dell'Associazione avviene nel caso di:

- violazioni delle norme statutarie;
- assunzione delle iniziative che possano avere risvolti negativi sugli interessi dell'Associazione.

La cessazione del rapporto associativo avviene nei seguenti casi:

- l'associato deliberatamente esprime il desiderio di cessazione;
- l'associato rimane inattivo per lungo periodo.

GOVERNANCE

Articolo 6

Sono organi di Confindustria MACEDONIA DEL NORD:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Generale
- c) il Consiglio di Presidenza
- d) il Presidente e i Vicepresidenti
- e) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

Decadono, automaticamente, dalle cariche di cui alle lettere b e c i componenti elettivi che non intervengano alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza per tre volte consecutive o non partecipino a più della metà delle riunioni dello stesso indette nell'anno solare, senza giustificato motivo.

ASSEMBLEA

Articolo 7

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci Effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato sino al giorno dell'Assemblea; partecipano, senza diritto di voto, i Soci Aggregati.

I Soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio o a persona di loro fiducia nel limite massimo di due per ogni azienda iscritta.

I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I Soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

Oltre quelle espressivamente previste dalla legge, sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio dispari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio dispari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f) deliberare il Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
- g) modificare il presente Statuto;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
- j) ratificare le domande di adesione di nuovi soci.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione del bilancio;
- b) in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio dei Revisori contabili.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa oppure entro un termine successivo indicato nella richiesta.

Le delibere vengono adottate durante l'adunanza convocata a tale scopo (assemblea).

Le delibere possono essere adottate senza lo svolgimento dell'assemblea se tutti gli associati con diritto di voto acconsentono per iscritto alla decisione da prendere o alla votazione scritta.

Le assemblee si svolgono nella sede dell'Associazione, se il Consiglio di Presidenza non indichi un luogo diverso; nel territorio della Repubblica di Macedonia del Nord, o all'estero.

È consentita la partecipazione all'assemblea attraverso mezzi di comunicazione elettronica, in particolare:

- 1) la trasmissione della seduta in tempo reale;
- 2) la comunicazione bilaterale in tempo reale, nell'ambito della quale gli associati possono prendere la parola durante la seduta dell'assemblea, anche se si trovano in un luogo diverso da quello in cui si svolge l'assemblea;
- 3) l'esercizio del diritto di voto personalmente o attraverso un procuratore prima o durante la seduta dell'assemblea.

La partecipazione degli associati all'assemblea attraverso mezzi di comunicazione elettronica può essere soggetta soltanto ai requisiti ed alle limitazioni indispensabili per la loro identificazione e per garantire la sicurezza della comunicazione elettronica.

L'assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata o per mezzo del corriere da inviare almeno una settimana prima della data prevista dell'assemblea.

Al posto della lettera raccomandata o spedizione via corriere, l'avviso può essere inviato per posta elettronica, sempre se l'associato ha indicato l'indirizzo della posta elettronica alla quale inviare avvisi.

Inoltre, l'avviso può essere effettuato telefonicamente o in un qualsiasi altro modo a condizione che l'associato lo confermi in particolare a mezzo di posta elettronica.

Nell'invito deve essere indicato il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea, anche all'estero, e l'ordine del giorno dettagliato.

Le delibere non possono essere prese sugli argomenti non messi all'ordine del giorno, a meno che all'assemblea non siano presenti tutti gli associati con diritto di voto e che nessuno si sia opposto all'adozione della delibera.

CONSIGLIO GENERALE

Articolo 8

Il Consiglio Generale è composto da:

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, il Past President dell'esercizio precedente come invitato, i rappresentanti delle componenti territoriali e merceologiche, qualora questi raggruppamenti fossero istituiti e nei modi individuati nelle Norme di Attuazione;
2. i seguenti componenti elettivi: fino a n.12 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni dispari con modalità tali da assicurare la presenza adeguata ed equilibrata della base associativa;
3. fino a n.3 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri e il Past President dell'esercizio precedente.

Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un altro quadriennio consecutivo al primo.

Il Past President si considera parte del Consiglio Generale solo a condizione che faccia parte del sistema confindustriale per tutta la durata del mandato e sia in regola con le quote associative.

Dopo i predetti mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Rendendosi vacanti dei posti nel Consiglio, quest'ultimo provvederà all'integrazione fino alla fine della Legislatura.

Per quelli integrati, non vale il principio della rielezione.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni sei mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei

componenti, sono contenute nelle Norme di Attuazione che sono parte integrante del presente Statuto.

Oltre quelle espressamente previste dalla legge, sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- d) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- e) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione, espressamente delegati al Consiglio Generale, che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- f) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- g) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- h) proporre all'Assemblea il regolamento di attuazione del presente Statuto;
- i) approvare direttive di attuazione del presente Statuto, come espressamente delegato dall'Assemblea;
- j) determinare i criteri per la eventuale composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
- k) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- l) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e delle relative Norme di Attuazione;
- m) individuare ed eleggere tra i propri membri il Tesoriere dell'Associazione.

PRESIDENTE

Articolo 9

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio Generale.

Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi, e non potrà essere rieletto per un mandato consecutivo.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 10, previa consultazione dei Soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza generale dell'Associazione, così come quella istituzionale di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne svolge temporaneamente le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.

In tal caso, la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE – PROCEDURA DI DESIGNAZIONE ED ELEZIONE

Articolo 10

La Commissione è composta da tre membri scelti tra gli imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri.

La Commissione deve insediarsi almeno n. 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai Soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri.

La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Laddove la Commissione verifichi ed accerti l'assenza dei candidati, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria del mandato.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Articolo 11

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente
2. Fino a 5 Vice Presidenti elettivi.

Dei 5 Vice Presidenti uno con funzioni di vicario nominato dal Presidente; il loro mandato ha durata quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva;

3. Fino a 2 componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza, con facoltà per il Presidente di procedere a sostituzioni in corso di mandato di eventuali dimissionari o componenti che lasciano il proprio incarico professionale in Macedonia del Nord.

4. Il Past President dell'esercizio precedente come invitato.

I componenti del Consiglio di Presidenza eletti dal Consiglio Generale durano in carica quattro anni in coerenza con la durata del mandato del Presidente e scadono insieme al mandato di quest'ultimo.

Essi sono rieleggibili, ma per non più di un mandato consecutivo a quello della prima elezione.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui agli artt. 2, 7 e 8, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione dello scopo e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente nomina dei loro sostituti.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti, sono contenute nelle Norme di attuazione che sono parte integrante del presente Statuto.

Il Past President dell'esercizio precedente si considera parte del Consiglio di Presidenza solo a condizione che faccia parte del sistema confindustriale per tutta la durata del mandato e sia in regola con le quote associative.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- f) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- i) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
- j) deliberare le sanzioni di sospensione;
- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione.

ORGANI DI CONTROLLO - I PROBIVIRI ED I REVISORI CONTABILI

Articolo 12

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri fino a 5 e i Revisori contabili fino a 3, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Ciascun associato può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

Spetta ai Probiviri, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte nel sistema associativo e che non si siano potute definire bonariamente.

Prima di ricorrere ai Probiviri, l'associato o gli associati coinvolti nella controversia si impegnano a richiedere al Presidente un tentativo di conciliazione amichevole, fallito il quale si potrà investire tale organo della risoluzione della questione.

Ogni qualvolta sorge una controversia si forma un collegio composto da minimo due probiviri, il quale nominerà al suo interno il Presidente.

Il collegio decade al termine della controversia.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia in esame, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento Confindustriale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità, e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti (nel caso vi siano solo 2 Probiviri, il voto dovrà essere unanime) entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

All'inizio di ogni anno i Probiviri, nel caso siano in numero maggiore di due, designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 2 Probiviri, che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I probiviri saranno scelti tra gli associati con comprovata competenza professionale.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori Contabili possono essere non associati.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

DIRETTORE

Articolo 13

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, contribuisce alla definizione della bozza di bilancio preventivo e consuntivo, in collaborazione con il Tesoriere, da sottoporre all'approvazione degli Organi competenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

RESPONSABILITÀ

Articolo 14

I membri degli organi dell'Associazione hanno le responsabilità personali e senza restrizioni riguardo ai propri obblighi verso l'Associazione, alla gestione dei fondi dell'Associazione, al raggiungimento degli scopi che per loro, in quanto membri, sono vietati, oppure utilizzare l'Associazione come persona giuridica nel fare danni agli altri associati.

I membri degli organi dell'Associazione ed i loro rappresentanti legali sono solidariamente responsabili per i danni provocati dalle azioni compiute verso l'Associazione, se i danni sono provocati da negligenza oppure deliberatamente, salvo nei casi in cui durante l'approvazione hanno espresso il loro parere e questo è stato verbalizzato, oppure non hanno partecipato all'approvazione.

FINANZIAMENTO

Articolo 15

L'Associazione CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD ha diritto di dotarsi di propri beni e fondi e ha diritti patrimoniali.

L'associazione si finanzia attraverso:

- le quote associative;
- i sussidi;
- donazioni;
- sponsorizzazioni dagli organi, organizzazioni, associazioni.

Può, inoltre, realizzare reddito dal surplus delle aziende, nel caso in cui esse siano costituite con il capitale dell'Associazione.

L'associazione può avere dei finanziamenti dal budget dello Stato, dal budget delle unità delle autonomie locali, delle municipalità e della città di Skopje.

Per l'utilizzo e la disponibilità dei fondi dell'Articolo precedente si applicano le norme di questo Statuto e le Leggi.

L'utilizzo e la disponibilità dei fondi sono deliberati dagli organi dell'Associazione, conformemente al presente Statuto ed in relazione a un utilizzo economicamente e legalmente giustificato.

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione;
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- le erogazioni o i lasciti a favore di Confindustria MACEDONIA DEL NORD.

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Articolo 16

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle eventuali partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 marzo dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

DELEGAZIONI TERRITORIALI

Articolo 17

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate, per un migliore perseguimento degli scopi statutari e di presenza e rappresentanza patronale nei confronti degli enti locali, nonché diffondere la mission confindustriale, Confindustria MACEDONIA DEL NORD potrà nominare dei Delegati Territoriali, con l'obiettivo di accrescere lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e rappresentare le esigenze di queste nell'associazione.

Il Consiglio di Presidenza, ha il potere di nominare il Delegato Territoriale specificando al contempo l'area territoriale di competenza. La carica di Delegato Territoriale non è incompatibile con quella di Consigliere.

È altresì di competenza del Consiglio di Presidenza revocare il Delegato Territoriale

Il Delegato Territoriale dovrà risiedere nell'area di competenza ed essere espressione particolarmente qualificata per storia imprenditoriale, essere in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei valori associativi.

Il Delegato Territoriale mette a disposizione la propria sede come riferimento logistico della delegazione.

Il Delegato Territoriale ha il compito di:

- • coordinarsi con il Delegato allo Sviluppo Associativo e Coordinamento Territoriale;
- • predisporre per Confindustria MACEDONIA DEL NORD accordi e azioni nel territorio di riferimento;
- • supportare la Direzione Generale sulle problematiche locali;
- • provvedere allo sviluppo e al consolidamento associativo;
- • organizzare una o più consultazioni degli associati del territorio di appartenenza estese al Consiglio Generale;
- • raccogliere le richieste di adesione a Confindustria MACEDONIA DEL NORD;
- • raccogliere eventuali proposte di sponsorizzazione a supporto delle attività locali, fondi che saranno operativamente vincolati alle attività territoriali in oggetto;

TRASPARENZA

Articolo 18

Il lavoro dell'Associazione CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD è pubblico.

I dati ritenuti riservati non sono soggetti a divulgazione pubblica.

L'Associazione, attraverso i media, informa tempestivamente i cittadini e le istituzioni sulle attività ed i risultati del suo lavoro.

Con la presentazione di un rapporto delle attività, l'Associazione tiene informati tutti gli organi dell'Associazione.

Per divulgare le informazioni dell'Associazione, vengono considerati i seguenti media: stampa, radio, televisione, web e riviste specializzate.

MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento E TRASFORMAZIONE

Articolo 19

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno ai 2/3 dei presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 51% dei voti totali esercitabili dai Soci.

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4 dei voti totali esercitabili dai Soci.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

La trasformazione dell'Associazione tramite divisione oppure fusione con altre associazioni è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4 dei voti totali esercitabili dai Soci.

Lo scioglimento dell'Associazione avviene se:

- lo scioglimento è deliberato conforme al presente Statuto;
- è passato il doppio del tempo previsto per la seduta dell'organo superiore (Assemblea) previsto dal presente Statuto;

- in due anni fiscali consecutivi non è stata presentata la rendicontazione annuale; - viene deliberata la modifica statutaria che prevede lo scioglimento;
- viene deliberato dal Tribunale;
- per avvenuto fallimento o liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo l'adempimento di tutti gli impegni dell'Associazione, i beni restanti saranno conferiti ai Soci Fondatori dell'Associazione CONFINDUSTRIA MACEDONIA DEL NORD.

NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 20

Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza viene comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci effettivi.
2. Contro la delibera negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica di tale delibera. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
3. Contro la delibera di ammissione vi è possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto 2.

La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

Elezione Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ha la facoltà di eleggere i Probiviri affinché procedano alla mediazione e alla risoluzione delle controversie insorte tra gli iscritti all'Associazione, nonché alla realizzazione di altre competenze definite dallo statuto.

Il collegio dei Probiviri non è un organo obbligatorio all'interno dell'Associazione se il numero degli iscritti è inferiore a 50, qualora lo stesso non dovesse essere presente, le funzioni di Collegio dei Probiviri saranno svolte dal Collegio dei Probiviri Federali.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di

Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale.

La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

Il mandato dei Probiviri scade con la scadenza del periodo per il quale sono stati nominati, nonché con la dismissione, il decesso o la revoca.

Il Consiglio Direttivo predispone il regolamento dell'attività dei Probiviri, comprendente anche le modalità di gestione dei procedimenti e di emissione dei lodi. Il regolamento deve essere deliberato dall'Assemblea.

Nomina Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori contabili è un organo non obbligatorio del controllo interno dell'Associazione se il numero degli iscritti è inferiore a 50, qualora tale organo non dovesse essere presente, le funzioni di Revisore Contabile saranno svolte da un professionista esterno.

Il Collegio dei Revisori contabili è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre componenti.

I componenti del Collegio dei Revisori contabili vengono nominati e revocati da parte dell'Assemblea, fermo restando che i primi componenti del Collegio dei Revisori contabili vengono eletti dai fondatori dell'Associazione e l'Assemblea può integrarli o revocarli.

Il componente del Collegio dei Revisori contabili dura in carica 4 anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria dell'anno in cui scade il periodo di quattro anni dalla data di nomina, nonché con la dismissione, il decesso o la revoca; essi sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il mandato dei componenti del determinato Collegio dei Revisori contabili scade contestualmente in occasione della stessa Assemblea Ordinaria.

Il nuovo componente eletto del Collegio dei Revisori contabili dura in carica sino alla data nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Alle sedute ed alle delibere del Collegio dei Revisori contabili si applicano rispettivamente le disposizioni dello statuto relative al Consiglio Direttivo.

Convocazione Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione viene trasmessa mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica, inoltre, l'avviso può essere effettuato telefonicamente o in un qualsiasi altro modo a condizione che l'associato lo confermi in particolare a mezzo di posta elettronica almeno cinque giorni calendaristici prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni calendaristici, a mezzo fax, posta elettronica o telefonicamente.

L'avviso di convocazione del Consiglio Generale deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le delibere relative a persone si adotta inderogabilmente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Convocazione Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da un quarto dei suoi componenti.

La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, e l'avviso stesso deve essere diramato a mezzo posta elettronica.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Per le votazioni relative alle persone si procede a scrutinio segreto.

Le delibere sono prese a maggioranza ordinaria dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le delibere vengono constatate mediante verbale redatto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Funge da segretario il Direttore, o in caso di impedimento, persona designata dal Presidente stesso, che trasmette il verbale a mezzo mail ai membri del Consiglio.

Alla riunione possono essere invitati i Revisori contabili, i Probiviri e l'ultimo Past President come uditori e senza voto deliberativo.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti del Consiglio in relazione al contributo tecnico degli stessi per gli argomenti da trattare.

Sanzioni e Cessazioni

Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale

Sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni

Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante

Espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata dei due terzi in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari

Radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa.

La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità

Impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea.

In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera.

Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata o tramite e-mail con almeno 1 mese di preavviso; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.

Recesso del socio:

- per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva
fino alla fine dell'anno solare in corso;
- in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo,
con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal Consiglio di Presidenza; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali, compreso il concordato con continuità aziendale, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

Cessazione dell'attività aziendale.

Cariche Associative

Principi Generali

Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Rotazione/Durata massima dei mandati

Presidente: un mandato di 4 anni senza possibilità di ulteriori rielezioni. La eventuale rielezione è ammessa trascorso almeno un mandato.

Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, in Consiglio Generale è prevista la possibilità di integrazione tramite il subentro del primo dei non eletti dalla "Lista di riserve".

Nella predetta lista sono inseriti tutti i candidati non eletti che comunque hanno ricevuto almeno 15% delle preferenze dei voti; elezioni suppletive del Consiglio Generale per la sua ricomposizione nel caso in cui lo stesso scenda al di sotto della metà dei propri componenti iniziali.

In caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

Requisiti di accesso alle cariche associative

In caso di concorso alla Presidenza e al Consiglio di Presidenza di Confindustria Macedonia del Nord non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

Numero componenti il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Generale

In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Generale deve essere tale da assicurare sempre la presenza adeguata, equilibrata e proporzionata a quella che è la base associativa;

DISPOSIZIONE DI RINVIO

Articolo 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme della Legge sulle Associazioni e le Fondazioni, del Regolamento di Attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di Legge.

NORME TRANSITORIE

Articolo 22

In virtù dell'allineamento delle cariche del nuovo statuto, i Consiglieri, i Probiviri e i Revisori contabili, scadranno il loro quadriennio nell'anno 2027 e il Presidente ed i Vicepresidenti nell'anno 2028. Il presente Statuto entra in vigore il giorno dell'approvazione.

data, 28 giugno 2023

Il Presidente

Riccardo Rainone